

## III

(Atti preparatori)

## CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 7/2007

definita dal Consiglio il 19 aprile 2007

**in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 109 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio, che ha esaminato tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti contenenti mercurio non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.
- (2) L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l'ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.
- (3) Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi immediati dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e in

particolare tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea.

- (4) L'importazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio risalenti a più di 50 anni fa riguarda gli oggetti di antiquariato o i beni culturali definiti dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali <sup>(3)</sup>. Tale commercio ha un'entità limitata e non sembra causare rischi alla salute umana o all'ambiente, e pertanto non dovrebbe essere limitato.
- (5) Oggigiorno i barometri al mercurio sono prodotti soltanto da poche piccole imprese specializzate e sono venduti al grande pubblico principalmente come oggetti decorativi. Dovrebbe essere previsto un ulteriore periodo di cessazione graduale dell'immissione sul mercato di tali barometri, in modo da permettere ai produttori di adeguare le loro imprese alle restrizioni e di passare alla produzione di barometri senza mercurio.
- (6) Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell'ambiente e per assicurare l'eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio nell'uso industriale e professionale, specialmente degli sfigmomanometri nelle cure sanitarie, la Commissione dovrebbe esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. Nel caso degli sfigmomanometri utilizzati nelle cure sanitarie, dovrebbero essere consultati gli esperti del settore medico per assicurare che vengano affrontate adeguatamente le esigenze della diagnosi e della cura di specifiche condizioni cliniche.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 31.12.2006, pag. 115.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 aprile 2007 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (7) È opportuno che la presente direttiva limiti solo l'immissione sul mercato di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non dovrebbe pertanto essere applicata alle apparecchiature già in uso o vendute di seconda mano.
- (8) Le disparità tra le leggi o i provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e controllo potrebbero creare ostacoli al commercio, falsare la concorrenza nella Comunità e in tal modo avere un impatto diretto sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. Appare quindi necessario avvicinare le leggi degli Stati membri nel settore delle apparecchiature di misura e controllo introducendo disposizioni armonizzate su tali prodotti contenenti mercurio, al fine di preservare il mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>.
- (10) La presente direttiva dovrebbe essere applicata fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(2)</sup>, e a direttive particolari basate sulla medesima, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro <sup>(3)</sup>.
- (11) In conformità del punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» <sup>(4)</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... (\*), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (\*\*).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

...

...

<sup>(1)</sup> GUL 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/139/CE della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94).

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(\*) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(\*\*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

## ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

<p>«19 bis Mercurio Numero CAS: 7439-97-6</p>	<p>1. Non può essere commercializzato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;</li><li>b) in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).</li></ul> <p>2. La restrizione di cui al punto 1, lettera b) non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del ... (*); o</li><li>b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al ... (**).</li></ul> <p>3. Entro il ... (**) la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali.</p> <p>Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1) agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualevolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.»</p>
---	---

(\*) La data di entrata in vigore della presente direttiva.

(\*\*) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 21 febbraio 2006 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto <sup>(1)</sup>.
2. In varie riunioni nel corso del 2006 il gruppo «Armonizzazione tecnica» (Sostanze pericolose) ha esaminato la proposta della Commissione, nonché vari progetti di emendamenti del Parlamento europeo alla proposta della Commissione.  
  
In seguito a riunioni informali svoltesi tra il Parlamento europeo, la presidenza e la Commissione, è stato preparato un progetto di pacchetto di compromesso, il cui contenuto poteva essere accettato dalla Commissione e dal Parlamento europeo.
3. Il 31 ottobre 2006 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha approvato il progetto di pacchetto di compromesso (doc. 14419/06).
4. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 14 novembre 2006 <sup>(2)</sup>. Oltre al pacchetto di compromesso, tale parere contiene un emendamento che concede una deroga illimitata ai fabbricanti di barometri nonché meccanismi di concessione delle licenze che dovranno essere istituiti dagli Stati membri e alcuni emendamenti aggiuntivi. Il testo della risoluzione legislativa, anziché presentare gli emendamenti uno per uno, riporta il testo della proposta della Commissione quale modificato.
5. Il 13 dicembre 2006, il comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato lo stesso testo del pacchetto di compromesso del 31 ottobre 2006 ed ha convenuto di sottoporlo al Consiglio, previa messa a punto del testo da parte del gruppo dei giuristi/linguisti, tra i punti «A» di una prossima sessione ai fini dell'adozione di una posizione comune.
6. Il Consiglio ha adottato la posizione comune <sup>(3)</sup> in conformità dell'articolo 251 del trattato CE il 19 aprile 2007.

### II. OBIETTIVI

La proposta della Commissione intende limitare la commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio mediante la modifica della direttiva 76/769/CEE. Secondo la proposta il mercurio metallico non deve essere commercializzato in nessun termometro per la misurazione della temperatura corporea (destinato all'uso di privati, a un impiego professionale e a altri usi) né in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio barometri, sfigmomanometri e termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).

Un accordo preliminare in prima lettura è stato negoziato sulla proposta. Il presidente del comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo preliminare al Parlamento europeo a nome del Consiglio. Il Parlamento europeo ha tuttavia aggiunto alcuni emendamenti supplementari a quelli che erano stati negoziati tra le tre istituzioni (aggiunta di un considerando sul riesame da effettuare, riformulazione di un altro considerando sulla commercializzazione, estensione del divieto sugli sfigmomanometri (salvo gli estensimetri) per uso sanitario, aggiunta di un meccanismo per la concessione di un'esenzione permanente per i barometri, volto ad istituire anche una licenza speciale ed a controllarne la commercializzazione).

### III. POSIZIONE COMUNE

La posizione comune definita dal Consiglio rispecchia in parte il parere del Parlamento europeo in prima lettura.

Essa differisce dal parere principalmente in quanto prevede un periodo transitorio di due anni per i barometri, che invece, secondo il suddetto parere, potrebbe essere di durata illimitata.

Il Consiglio non ritiene che una deroga permanente per i barometri al mercurio sia giustificata tenuto conto tra l'altro del fatto che essi contengono un quantitativo importante di mercurio e che esistono alternative più sicure. Il Consiglio è quindi del parere che anche il divieto degli sfigmomanometri per uso sanitario possa essere prematuro, data l'attuale mancanza di informazioni sulle alternative affidabili e più sicure senza mercurio. La posizione comune stabilisce pertanto che la Commissione esamini la disponibilità di alternative.

<sup>(1)</sup> Doc. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179.

<sup>(2)</sup> Doc. 15181/06.

<sup>(3)</sup> Doc. 5665/07.

**Analisi della posizione comune che figura nel doc. 5665/07**

Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione:

*Modifiche e aggiunte ai considerando*

- (3) Lievemente riformulato.
- (4) Nuovo considerando sulla necessità di non limitare l'importazione di oggetti di antiquariato e/o di beni culturali contenenti mercurio.
- (5) Nuovo considerando sul periodo transitorio di due anni per i barometri.
- (6) Nuovo considerando sulla necessità di esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure per quanto riguarda gli sfigmomanometri.
- (11) Nuovo considerando in cui si incoraggiano gli Stati membri a redigere prospetti indicanti la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti corrispondenti.

*Articolo 2*

La seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 1, è stata soppressa e sostituita dal nuovo considerando 11.

*Allegato*

L'allegato introduce due esenzioni al divieto: una permanente per le apparecchiature di misura riguardanti oggetti di antiquariato (ossia risalenti a più di 50 anni fa) e un'altra per i barometri, per due anni dall'entrata in vigore della direttiva.

**IV. CONCLUSIONE**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune, sostenuta pienamente dalla Commissione, sia perfettamente conforme agli obiettivi della proposta di direttiva. Sebbene non sia stato possibile includere tutti gli emendamenti del Parlamento europeo, essa contiene un'esenzione aggiuntiva necessaria, prevede un periodo transitorio che permetterebbe alle PMI che fabbricano barometri di riconvertire la loro produzione e una clausola di revisione volta ad assicurare l'eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio, specialmente degli sfigmomanometri nelle cure sanitarie, non appena saranno disponibili soluzioni alternative più sicure.

---